

Decreto Dirigenziale n. 151 del 23/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: AUTOCARROZZERIA IANNUCCI ANTONIO - CASTELVENERE (BN) - VIA CASELLE,22.



IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. Igs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- che il Sig. Antonio lannucci, nato a Castelvenere (BN), il 14/02/54, legale rappresentante della ditta Autocarrozzeria lannucci Antonio, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 1467 del 27/06/03, con sede legale e stabilimento sito in Castelvenere (BN) via Caselle,22, per l'attività di "Autocarrozzeria", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art.269 comma 8 per la modifica e l'ampliamento dell'impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 24/05/12 della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.:
- del parere favorevole dell' ARPAC espresso con nota acquisita in data 23/05/12 al prot. 391223 con indicazioni;
- dell'assenso del Comune di Castelvenere (BN) e dell'Amm.ne Prov.le di Benevento acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 Autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta Autocarrozzeria lannucci Antonio, legalmente rappresentata dal Sig. Antonio lannucci, nato a Castelvenere (BN), il 14/02/54, con stabilimento sito in Castelvenere (BN), via Caselle,22, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Autocarrozzeria", e di seguito specificati:
 - Camino E1 (Verniciatura carteggiatura) con emissione di SOV, Polveri;
 - Camino E2 (Bruciatore cabina alimentato a gasolio) ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
- 2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 287690 del 13/04/12 e successive integrazioni presentate in data 24/05/12 in sede di Conferenza di Servizi);



- b) tenere in continua costante e documentata efficienza gli impianti di abbattimento a carbone attivi la cui
 - efficienza deve essere superiore al 90%;
- c) qualsiasi operazione di verniciatura anche minima e qualsiasi utilizzo di solventi (lavaggio attrezzi) deve essere effettuata nella cabina di verniciatura con l'impianto di aspirazione in funzione;
- d) prevedere la sostituzione di eventuali solventi organici clorurati;
- e) utilizzo massimo di 2 Kg/h di vernici;
- f) i camini devono essere posti oltre un metro al di sopra del colmo dei tetti;
- g) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- h) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia:
- i) assicurare il rispetto dei TLV previsti dalla normativa di sicurezza;
- I) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni tre anni. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Castelvenere (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
- m) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare, almeno 15gg prima la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime dei nuovi impianti una misurazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento:
- n) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
- o) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato.in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale:
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 212 del 04/11/05 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4 deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI parte V del D.lgs 152/06 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- 5 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
- 7 notificare il presente atto alla ditta Autocarrozzeria Iannucci Antonio;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo:
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Castelvenere (BN, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta